FAQ

Più Impresa - Imprenditoria Giovanile e Femminile in Agricoltura

(D.lgs. 185/2000 Titolo I Capo III)

1. *D. Ai fini della individuazione del requisito di impresa giovane o impresa femminile di una società, a quali parametri si fa riferimento?*

   R. Un'impresa è giovane se è amministrata da un soggetto che non ha ancora compiuto 41 anni e se la maggioranza di quote è in capo a soggetti che non hanno ancora compiuto 41 anni; un'impresa è femminile se è amministrata da una donna e se la maggioranza di quote è in capo a donne.

2. *D. In caso di ampliamento la maggioranza delle quote in capo ai soggetti giovani o alle donne e l'amministrazione della società in capo a tali soggetti da quanto deve sussistere?*
   R. Da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda. Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà l'esclusione della domanda per mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

3. *D. In caso di ampliamento l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola da quanto deve essere posseduta?*
   R. Da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda. Come riportato dalla normativa di riferimento tutti i requisiti previsti dalla lettera a) punti ii,iii e V dell'art. 2 del Decreto 23 febbraio 2024 devono essere posseduti da almeno 2 anni. L'iscrizione deve essere in capo al soggetto richiedente le agevolazioni.

4. *D. In caso di subentro l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola da quanto deve essere posseduta?*
   R. In caso di subentro nella conduzione di un'azienda agricola esistente la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto da parte di un giovane amministratore o di una donna, se non presente alla data di presentazione della domanda, deve essere posseduta alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

5. *D. In caso di subentro la maggioranza delle quote di partecipazione in capo ai soggetti giovani o alle donne da quando deve essere posseduta?*
   R. Al momento della presentazione della domanda l'amministrazione deve essere già in capo ad un soggetto giovane o ad una donna, mentre la maggioranza delle quote in capo ai soggetti giovani o alle donne (per almeno il 51% del capitale sociale), se non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

6. *D. Per quanto tempo devono essere posseduti i requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferimento?*
   R. I requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda (o dai due anni precedenti la presentazione in caso dii ampliamento) e devono permanere per tutta la durata dell'intervento ISMEA, fino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso.

7. *D. Può essere considerato subentro l'ingresso di un giovane imprenditore agricolo come amministratore e socio di maggioranza in un'azienda agricola già esistente da almeno due anni?*
   R. No. La normativa prevede che l'azienda subentrante sia costituita da non più di 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni e deve essere soggetto diverso

dall'impresa cedente, che deve cedere l'intera attività agricola all'azienda subentrante e provvedere alla chiusura della Partita IVA ed alla cancellazione della sua iscrizione alla CCIAA. Pertanto, non è configurabile il subentro come cessione di quote societarie in una società già esistente.

8. *D. La cessione dell'azienda cedente ad un'azienda subentrante può essere oggetto dell'intervento previsto dalle agevolazioni del regime "Più Impresa"?*
   R. No. La cessione dell'attività e dei beni aziendali può avvenire a qualsiasi titolo tra soggetto cedente e soggetto subentrante ma non può essere oggetto di finanziamento. La misura finanzia interventi di sviluppo e consolidamento dell'azienda oggetto del subentro non l'acquisto dell'azienda medesima.

9. *D.L'impresa cedente può non essere iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura se presenta fatturati inferiori ai limiti annui previsti per l'iscrizione?*
   R. No. L'art. 2 punto 3 del decreto prevede, tra i requisiti dell'azienda cedente, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. da almeno due anni al momento della presentazione della domanda o nei due anni precedenti il subentro se questo è già avvenuto. L'azienda cedente, di fatto, deve essere attiva, economicamente e finanziariamente sana ed avere una realtà imprenditoriale già avviata per ricadere nella finanziabilità della misura più impresa.

10. *D. In caso di subentro è possibile che il soggetto cedente resti come amministratore dell'azienda subentrante?*
    R. No. In caso di subentro l'amministrazione deve essere detenuta, al momento della presentazione della domanda dal soggetto subentrante (giovane o donna), diverso dal soggetto cedente.

11. *D. In caso di ampliamento è possibile l'amministrazione congiunta tra un soggetto giovane o una donna e un soggetto non giovane?*
    R. No. Le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere amministrate in via esclusiva da soggetti giovani o da donne.

12. *D. E' possibile presentare un progetto esclusivamente relativo ad attività di diversificazione del reddito agricolo?*
    R. No. L'art. 2 del decreto si riferisce ad iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Quindi, deve essere sempre presente un investimento in tali attività e non è possibile ammettere investimenti nel sole settore della diversificazione del reddito agricolo come previsto nelle Istruzioni Applicative (Punto 4).

13. *D. E' possibile presentare un progetto per un importo superiore a 1.500.000,00 € e richiedere agevolazioni che non superano tale importo?*
    R. No. In base alla normativa di riferimento i progetti non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000,00 di euro, IVA esclusa, a prescindere da quelle che sono le agevolazioni concedibili, verificabili solo in seguito all'istruttoria effettuata sulle domande presentate.
    Il superamento di tale limite comporterà automaticamente la non ammissibilità della domanda.

14. *D. E' possibile presentare un progetto per l'acquisto di un unico mezzo agricolo?*
    R. Il progetto presentato, per essere ammissibile deve perseguire almeno uno degli obiettivi previsti dal regolamento comunitario di riferimento riportati all'art. 3 punto 2 del Decreto. La mancata dimostrazione del perseguimento di almeno uno di questi obiettivi, da parte della società richiedente, comporterà la non ammissibilità della domanda.

15. *D. E ' possibile presentare più volte domanda di agevolazioni sulla misura Più Impresa?*

R. No. In base a quanto riportato nel Decreto Articolo 2 punto 5, le imprese che richiedono le agevolazioni non devono, a pena di esclusione aver già beneficiato delle agevolazioni previste dal Capo III del D. Lgs. 185/2000.

16. *D. I progetti di investimento alla base del finanziamento richiesto, possono essere avviati prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni?*
    R. No. In base a quanto riportato nel Decreto Articolo 3 punto 3, i progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda. Pertanto, se risultano sostenute spese relative al progetto presentato prima di tale data, tale circostanza comporterà la non ammissibilità della domanda. Tale circostanza riguarda anche l'avvio dei lavori edili che deve essere compatibili con la data di presentazione della domanda e con la data di avvio lavori risultante dal permesso a costruire presentato.

17. *D. È possibile prevedere, nel caso di maso chiuso, la possibilità di derogare al principio generale di non ammissibilità delle spese relative all'abitazione principale del titolare dell'azienda ovvero escludere tali spese dagli investimenti ammissibili di progetto senza precludere l'iniziativa proposta?*
    R. Al fine di non escludere gli investimenti che prevedono anche la realizzazione di spazi non destinati all'attività aziendale (abitazione principale dell'imprenditore), fermo restando il limite massimo degli investimenti da realizzare pari a complessivi 1,5 milioni di euro, sono riconosciute come ammissibili le spese esclusivamente riferite alla porzione di immobile destinata all'attività imprenditoriale, escludendo la parte non destinata alla attività aziendale. In caso di spese per la realizzazione di opere comuni (scavi, fondazioni ecc.) ISMEA individuerà come ammissibili le sole spese riferite agli investimenti produttivi previsti nel progetto, sulla base di una ripartizione effettuata con criteri di proporzionalità. Tale metodologia è applicabile anche a casi analoghi e non esclusivamente ai masi chiusi. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti, il richiedente dovrà comunque dimostrare di essere in grado di fornire risorse finanziarie che soddisfino la copertura del fabbisogno finanziario generato dal piano di investimenti complessivamente previsto, anche tenendo conto delle esigenze finanziarie connesse all'IVA.

18. *D. E' possibile richiedere più contributi sullo stesso investimento?*
    R. In linea generale sussiste la cumulabilità degli aiuti a valere sulla misura più impresa con altri aiuti di Stato, nei limiti dei massimali di ESL concedibili dalla misura. Va, inoltre, verificato il divieto del doppio finanziamento considerato che in nessun caso la somma delle agevolazioni riconosciute può superare il 100% del costo dell'investimento Iva esclusa. La possibilità di cumulare gli aiuti va anche verificata con gli adempimenti richiesti dalla singola misura di aiuto, in termini di tempistica concessa per la realizzazione dell'investimento ed adempimenti necessari a dimostrare la realizzazione del progetto.

19. *D. Il limite del 2% delle spese per lo studio di fattibilità e di progettazione è assoluto o ci sono casi in cui la spesa, ancorché documentata e nei limiti previsti dalla normativa viene ammessa per un valore inferiore al richiesto?*
    R. Il limite di spesa relativo allo studio di fattibilità e di progettazione viene definito in sede di istruttoria; la valutazione di congruità degli importi, ai fini dell'ammissibilità, tiene conto i) del livello di complessità dell'azienda e ii) della natura dell'investimento proposto e del progetto presentato.

20. *D. In relazione alle opere edili ed alle opere agronomiche, quale documentazione di spesa deve essere presentata in sede di domanda?*

    R. In relazione alle opere edili è necessario fornire un computo metrico estimativo, a misura e non a corpo, di tutte le spese previste come opere edili, impiantistica generale ed opere agronomiche.

21. *D. I preventivi relativi ad attrezzature e macchinari devono specificare separatamente eventuali accessori?*

R. Sì, è necessario specificare eventuali accessori richiesti con evidenza dei relativi prezzi e delle caratteristiche tecniche.

22. *D. Nel caso di lavori per l'allacciamento alla rete elettrica, è necessario presentare un preventivo redatto dal distributore (ad es. ENEL)?*
    R. Sì, è opportuno che venga presentato un preventivo fornito dal distributore di energia elettrica. In sede di domanda è comunque possibile fornire un preventivo redatto da un professionista con idonee competenze; in sede di istruttoria sarà verificata l'effettiva fattibilità dell'allaccio. Eventuali conseguenze del mancato allaccio sono a carico del richiedente le agevolazioni.

23. *D. Gli investimenti possono essere avviati dopo la presentazione della domanda?*
    R. Sì, gli investimenti previsti in progetto possono essere avviati dopo la presentazione della domanda e quindi prima della delibera di ammissione. Resta a carico del soggetto il rischio di non ammissibilità delle spese considerato che le spese vengono riconosciute solo dopo la verifica tecnica volta all'accertamento della congruità, funzionalità ed ammissibilità delle stesse rispetto al progetto presentato ed alla normativa di riferimento.

Questo documento è di proprietà ISMEA che se ne riserva tutti i diritti